

Codice A18060

D.D. 9 marzo 2015, n. 552

Autorizzazione idraulica n. 1491 per la realizzazione di difese spondali lungo il torrente Trivera a valle ponte S.P per Vagliero, in Comune di Tigliole (AT). Richiedente: Comune di Tigliole (AT).

Con nota ns. prot. n° 285 del 19/01/2015, il Comune di Tigliole con sede in piazza Vittoria, n. 3 – 14016 Tigliole, ha presentato istanza di rilascio della autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale, in sponda dx del torrente Trivera, nel tratto antistante i mappali n. 38 e 74 del foglio n. 30 di Tigliole, a valle del ponte lungo la S.P. per Vagliero, al fine di ripristinare la sponda stessa dove una estesa erosione va ad interessare anche un tratto di fognatura comunale collocata lungo la strada interpodere limitrofa al corso d'acqua citato.

I lavori finalizzati alla salvaguardia del tronco di fognatura comunale, consistono nella costruzione di una gabbionata della lunghezza di ml 10,00 circa ed altezza di mt 3,00, consistente in tre file di gabbioni in ragione di 4,00 mc/ml. Sono inoltre previsti lavori di ripristino delle aree manomesse dagli scavi, di riprofilatura e di ripristino della sezione idraulica del corso d'acqua nel tratto interessato dai lavori.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 59, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Tecnico Comunale, Geom. Alessandro Montali, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

In data 21/01/2015 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Trivera, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le gabbionate dovranno essere realizzate usando materiali lapidei con caratteristiche granulometriche e peso specifico tali da garantire l'efficienza dell'opera e dovranno essere riempite con accuratezza utilizzando pezzature di pietrame diversificate in modo da minimizzare la presenza dei vuoti;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa);
- i tratti di sponda, in corrispondenza delle gabbionate, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione.

Le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda e a salvaguardia del tratto di tubazione fognaria comunale. Si ritiene pertanto che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della Amministrazione Comunale richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- vista la D.C.R. n. 144-3789 del 31/01/2012 e la D.D. n. 3150 del 11/12/2012;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e Regolamento Regionale n. 2/R del 04/04/2011

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Tigliole con sede in piazza Vittoria, n. 3 – 14016 Tigliole ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- per la realizzazione degli interventi, sarà necessario attenersi al contenuto dell’Allegato A “Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici”, approvato con la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011 come prescritto nella nota n. 16176 del 16/02/2015 (ns. prot. n. 8889 del 18/02/2015) della Provincia di Asti – Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vitivinicole, in particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - i lavori dovranno essere effettuati nei periodi che non coincidono con l’attività riproduttiva delle specie rappresentative (ciprinidi) ed in particolare nelle fasi di deposizione, incubazione e assorbimento del sacco vitellino (da aprile a giugno);
 - dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento delle acque;
 - il progetto dovrà prevedere interventi di ripristino della morfologia e del recupero della naturalità del corso d’acqua, necessari per garantire una adeguata capacità ittiogenica;
 - al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali sull’habitat e sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantito il deflusso minimo vitale, ed è pertanto opportuno organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo;
 - è necessario predisporre un piano di intervento rapido per il contenimento di eventuali danni, anche accidentali alla fauna acquatica e ricostruire in ogni caso le condizioni di naturalità del corso d’acqua favorevoli alla riproduzione della stessa;
 - al termine dei lavori deve essere garantito lo smaltimento tempestivo dei cantieri e delle piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di mesi dodici (12) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni

dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione /parere necessari secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010 e dell' art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n° 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Oberti